

Gli ordini di protezione civili

Novara, 3 luglio 2025

Avv. Roberta Francorsi

Le fonti

- L.154/2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
- Articolo 8 CEDU
- Articolo 3 Convenzione Istanbul
- Decreto legislativo 149/2022 -Cartabia
- Decreto legislativo 164/2024 -Correttivo Cartabia

Evoluzione normativa

- Articoli 342-bis. c.c. e 342-ter del c.c. art. 736-bis c.p.c.
(abrogati)
- Articoli 473-bis 69 c.p.c. art. 473-bis. 70 c.p.c. art. 473-bis
71 c.p.c. art.473-bis. 72 c.p.c.

Articolo 473-bis. 69 c.p.c

*Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di **grave pregiudizio** all'**integrità fisica o morale** ovvero alla **libertà** dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis. 70.*

I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

*Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero del **tribunale per i minorenni***

Articolo 473-bis. 69 c.p.c. comma 2

Riparto di competenza tra il Tribunale per i minorenni e il
Tribunale ordinario:
Articoli 333 e 330 c.c.

Articolo 473-bis. 70 c.p.c. comma 1 e 2

Istante - sostituito da - **Beneficiario dell'ordine di protezione**

Misure adottabili:

- Cessazione della condotta e allontanamento della casa familiare e (ove occorra)
- Non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione (in particolare luogo di lavoro, domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia)

Eccezione: esigenze di lavoro o di salute

- Intervento dei servizi sociali/ Associazioni per sostegno ed accoglienza donne e minori vittime di abusi
- Pagamento periodico di un assegno anche in via diretta dal datore di lavoro

Articolo 473-bis. 70 c.p.c. comma 2

Eliminazione della possibilità per il giudice di disporre l'intervento di un centro di mediazione familiare
(Articolo 48 Convenzione di Istanbul - vittimizzazione secondaria)

Articolo 473-bis. 70 c.p.c. comma 3

Durata: non superiore ad un anno
Proroga: se ricorrano gravi motivi per tempo strettamente necessario

Articolo 473-bis. 70 c.p.c. comma 4

Modalità di attuazione

Articolo 473-bis. 71 c.p.c.

Nell'ottica di fornire una più **adeguata protezione alla vittima** si inserisce la procedura per l'adozione per l'ordine di protezione:

- Iter ordinario 473-bis. 71 c.p.c. comma 1 e 2

- Casi d'urgenza 473-bis 71 c.p.c. comma 3 - modello cautelare (cfr. art. 669-sexies c.p.c., nonché, in materia di famiglia, dell'art. 473-bis. 15 c.p.c.)

- Reclamo 473-bis. 71 c.p.c. comma 4

Adeguata protezione alla vittima: art. 473-bis. 46 c.p.c.

Articolo 473-bis 71 c.p.c. ultimo comma: Concentrazione delle competenze

Articolo 473-bis. 72

Pericolo determinato da altri familiari: applicazione delle disposizioni relative agli O.D.P. anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del gruppo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. inclusione parte dell'unione civile

Ipotesi giurisprudenziale